

INFORMA CONTRATTO



Fim Cisl nazionale Corso Trieste, 36 Roma
www.fim.cisl.it

Contratto metalmeccanici 2013-2015 - Notizie e informazioni Fim Cisl

Nella giornata di oggi 5 dicembre 2012 abbiamo raggiunto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici.

Dopo oltre 4 mesi di trattativa e a un mese dalla scadenza del Ccnl in vigore i lavoratori metalmeccanici hanno un nuovo contratto, senza un'ora di sciopero. Ecco i principali contenuti. **AUMENTO DEI MINIMI CONTRATTUALI**

1. SALARIO

livelli	Dal 1/1/2013	Dal 1/1/2014	Dal 1/1/2015	Aumento totale per livello
1	€ 21,88	€ 28,13	€ 31,25	€ 81,25
2	€ 25,59	€ 32,91	€ 36,56	€ 95,06
3	€ 30,19	€ 38,81	€ 43,13	€ 112,13
4	€ 31,94	€ 41,06	€ 45,63	€ 118,63
5	€ 35,00	€ 45,00	€ 50,00	€ 130,00
5 sup.	€ 38,72	€ 49,78	€ 55,31	€ 143,81
6	€ 41,56	€ 53,44	€ 59,38	€ 154,38
7	€ 45,94	€ 59,06	€ 65,63	€ 170,63

- CONGLOBAMENTO NEI MINIMI DELL'EDR: i minimi aumenteranno perciò oltre che dei nuovi aumenti anche di 10,33 euro dell'EDR
- MAGGIORAZIONI NOTTURNE : + 5 % e + 10% sul turno dalle 22 alle 6
- RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI REPERIBILITÀ (+ 7%)
- L' ELEMENTO PEREQUATIVO passa a 485 euro
- MAGGIORAZIONI PER IL TURNO NOTTURNO : Vengono innalzate, dal 1° giugno 2013, al 20%, e quelle per il 3° turno (ore 22-6) vengono portate al 25%.

2. ORARIO

Viene confermata la durata massima dell'orario ordinario in 40 ore settimanali.

Le modifiche introdotte:

- E' prevista la possibilità di introdurre in azienda la FLESSIBILITÀ DI ENTRATA E USCITA dal lavoro, misura molto gradita ai lavoratori dove sperimentata, laddove non esistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
- Modifiche all' ORARIO PLURISETTIMANALE E STRAORDINARIO

Viene confermato il limite annuale massimo per l'orario straordinario esistente : 200 ore (250 per aziende inferiori a 200 dipendenti) e 260 per attività di manutenzione, installazione e montaggio.

I vecchi contratti prevedevano

- 64 ore **annue** di orario plurisettimanale
- 40 ore (48 ore per aziende fino a 200 addetti) di straordinario **annuo** esente da informazione preventiva,
- Per un totale di 104 ore annue (112 per le aziende fino a 200 dip.)

Le modifiche introdotte

- vengono aggiunte **16 ore annue** portando quindi il totale dei due istituti a 120 (128 per le aziende inferiori a 200 addetti) ore **annue**.

- Le 120 ore possono essere utilizzate con un **mix** tra straordinario e orario plurisettimanale, la cui somma non può comunque superare le 120 ore (128) annue.

con i seguenti limiti :

- per l'orario plurisettimanale massimo **80 ore**, e di conseguenza gli straordinari **non potranno superare le 40 ore (o 48)**.
- Per le straordinarie massimo **80 ore (o 88)** e di conseguenza anche l'orario plurisettimanale non può superare le 40 ore.

Sono previste procedure di esame congiunto preventivo con le RSU della durata di 10 giorni

Per l'orario plurisettimanale il preavviso ai lavoratori dovrà essere dato almeno 15 giorni prima. E' prevista anche una procedura d'urgenza, in questo caso il preavviso sarà di 5 giorni e la realizzazione dell'orario plurisettimanale si dovrà esaurire nel trimestre.

Nel caso di utilizzo del lavoro straordinario è previsto l'esonero, nel limite del 10%, dei lavoratori che manifesteranno particolari esigenze.

- **MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE STRAORDINARIO E PLURISETTIMANALE**

Le ore di straordinario, utilizzate in più rispetto alle attuali 40 (o 48) annuali, avranno una maggiorazione del 58%.

Le maggiorazioni per l'orario plurisettimanale con procedura d'urgenza (cioè programmate nel trimestre) vengono portate al 20% (30% se prestate al sabato).

- **PERMESSI RETRIBUITI (PAR):**

Viene ampliata la possibilità di utilizzo individuale dei permessi.

I PAR a gestione individuale del lavoratore salgono a **8**, quelli a gestione collettiva scendono a **5**.

Nel caso di malattie di figli o familiari conviventi i PAR **verranno concessi senza preavviso** ma col solo avviso successivo entro le due ore dall'inizio del turno di lavoro.

Nel caso di lutto, verranno concessi, con semplice preavviso dei giorni che si intendono utilizzare (dovranno essere utilizzati entro 15 giorni dall'evento luttuoso, elevati a 30 giorni per lavoratori stranieri).

Viene ridotto a 10 giorni il preavviso necessario per avere diritto alla fruizione individuale dei PAR nell'ambito di un 10% contemporaneo di assenza.

Verrà in ogni caso data **priorità** a necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di

laurea e per i lavoratori migranti per necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.

Inoltre:

la possibilità già prevista dal Ccnl 2008 nel caso di particolari esigenze produttive o organizzative di spostare il godimento di 1 PAR a fruizione collettiva all' anno successivo o retribuirlo in base alla scelta del lavoratore viene estesa fino a 3 PAR sempre salvaguardando la scelta del lavoratore tra monetizzazione e utilizzo nell' anno seguente

3. MALATTIA

L'articolo sulla malattia è stato complessivamente riscritto

Le principali novità:

- La normativa sulla conservazione del posto (il cosiddetto *comporto*) è rimasta inalterata rispetto a prima. L'unica modifica riguarda la trasformazione dei mesi, in giorni.

- Si conferma, **ai fini del *comporto***, la sommatoria nel triennio delle malattie.

- Le modifiche apportate alle norme sul trattamento economico realizzano un rilevante miglioramento nella tutela per lavoratori ammalati.

Si è superata definitivamente, ai fini del trattamento economico, la sommatoria nel triennio **Il trattamento economico**, indicato nella tabella sotto riportata, **ricomincia da capo ad ogni malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro.**

Anzianità	Periodo retribuito al 100%	Periodo retribuito al 80 %
Fino a 3 anni	122 giorni (4 mesi)	Il periodo restante
Da 3 a 6 anni	153 giorni (5 mesi)	Il periodo restante
Oltre i 6 anni	214 giorni (7 mesi)	Il periodo restante

In aggiunta è previsto un ulteriore periodo al 100% per i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni

Aumentano, quindi, rispetto a prima i periodi al 100% e i periodi finora indennizzati al 50% della retribuzione vengono portati all' 80%.

Trattamento per malattie brevi:

La normativa in vigore, che risale al Ccnl del 1994, penalizzava le malattie brevi ripetute (quelle fino a 5 giorni) dopo il 7° evento nel triennio attraverso il raddoppio delle durate, in modo tale che il lavoratore ripetute malattie brevi arrivava più rapidamente al 50% del trattamento.

cosa cambia:

La regola viene portata su base annuale: pertanto ogni anno tutto si azzera e si ricomincia da capo.

Dalla 1^a alla 3^a malattia breve (5 giorni) il pagamento dei primi 3 giorni rimane al 100%.

Dalla 4^a malattia breve il trattamento dei primi 3 giorni sarà pari al 66%, dalla 5^a malattia in poi sarà al 50%.

NON RIENTRANO IN QUESTO MECCANISMO e quindi sono sempre pagate al 100% le assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day hospital, morbo di Cooley, neoplasie, epatite B e C, gravi malattie cardiocircolatorie, emodialisi e i trattamenti terapeutici correlati. Tutte le malattie collegate alla stato di gravidanza.

4. WELFARE INTEGRATIVO

Aumenta il contributo al fondo sanitario *metaSALUTE* a favore dei lavoratori aderenti

- **72 Euro annui dal 1 gennaio 2015**

- **108 Euro annui dal 1 gennaio 2016** di cui 2/3 a carico delle imprese e 1/3 a carico dei lavoratori

Ciò consentirà il rafforzamento del fondo, maggiori tutele, maggiori coperture e possibilità di intervento.

5. MERCATO DEL LAVORO

APPRENDISTATO, viene rivisto sulla base della legge n. 92/2012 e del testo unico sull'apprendistato: in particolare viene ridotto a 36 mesi il periodo massimo di apprendistato, con ulteriore diminuzione di 6 mesi per diplomati e laureati e vengono ridefiniti i trattamenti economici.

Il lavoratore viene assunto con due livelli inferiori a quello di sbocco. L' avanzamento retributivo e professionale divide il contratto in tre periodi: dopo 12 mesi inquadramento in un livello superiore, dopo 24 mesi retribuzione nazionale del livello finale. Dopo 36 mesi retribuzione e livello corrispondenti a quello di sbocco

Viene fissato il periodo minimo di apprendistato in 6 mesi.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

Viene regolamentata la materia, secondo quanto disposto dalla legge. L'assunzione acausale con contratti a tempo determinato e di somministrazione è consentita fino a un massimo di 12 mesi; ulteriori possibilità potranno essere previste dalla contrattazione aziendale.

Utilizzando le deroghe previste dalla legge e demandate al contratto nazionale viene favorita l'assunzione di figure particolarmente deboli sul mercato del lavoro.

PART TIME:

Per la prima volta nel settore metalmeccanico viene garantita la trasformazione a part time se richiesto dal lavoratore nel limite del 4%, per alcune specifiche casistiche legate alla necessità di assistenza per i figli fino a 13 anni di età e per i familiari.

Negli altri casi, fermo restando il diritto, si terrà conto della fungibilità delle mansioni.

6. ALTRE NORMATIVE

- **INQUADRAMENTO:** sono previste modifiche all'inquadramento con l'introduzione della 3^a super e della 4^a super.
- **FORMAZIONE:** si prevede il miglioramento della normativa sulla formazione professionale in fase di stesura del testo
- **RELAZIONI INDUSTRIALI:** miglioramento della normativa riguardante le imprese di dimensione comunitaria con l'istituzione dei comitati europei CAE e di quelli nazionali; impegno ad adeguare quella riguardante informazione consultazione e partecipazione nelle aziende da 50 dipendenti in su.

PERCORSO DEMOCRATICO - Il giorno 11 dicembre si terrà l'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI che valuterà l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Si terranno quindi ASSEMBLEE in tutti i luoghi di lavoro e la CONSULTAZIONE DEGLI ISCRITTI a FIM E UILM.

Il Contratto sarà sottoscritto in via definitiva dopo il percorso di consultazione che si concluderà il 25 gennaio 2013.

Roma 5 dicembre 2012

